

L'insegnamento della teoria creazionista nelle scuole pubbliche della Pennsylvania. Il caso *Kitzmiller et al. v. Dover Area School District, et al.*

Letizia Bolano

Dottore di ricerca – Università di Firenze

Il 20 dicembre 2005 la Corte federale di Harrisburg, in Pennsylvania, ha emesso la sentenza relativa al caso dell'inserimento, nel programma scolastico delle scuole pubbliche superiori del distretto di Dover, per gli studenti del 9° anno e all'interno del corso di biologia, dell'insegnamento dell'*Intelligent Design (ID)*, una teoria che spiega le origini del mondo sulla base del ritenuto imprescindibile presupposto di un'intelligenza superiore.

Il Giudice John E. Jones III, nominato dal Presidente Bush e di formazione repubblicana, a seguito di un processo durato sei settimane consecutive, ha scritto una motivazione di 139 pagine, estremamente dettagliata e profonda nell'analisi, all'esito della quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'inserimento del suddetto insegnamento, come alternativo alla teoria di Darwin, per violazione dell'*Establishment Clause* del *Bill of Rights* statunitense nonché dell'art. 1, paragrafo 3, della Costituzione della Pennsylvania.

La pronuncia del Giudice Jones trae origine dalla denuncia di incostituzionalità del suddetto insegnamento, per contrasto con il Primo emendamento del *Bill of Rights* statunitense e con la Costituzione dello Stato della Pennsylvania, da parte di 11 genitori di studenti del distretto scolastico di Dover, avvenuta nel mese di dicembre 2004. Il caso è scoppiato a seguito della decisione, assunta da parte del comitato scolastico locale, di inserire l'*ID* come insegnamento alternativo a quello della nota teoria darwiniana, nell'anno scolastico 2004-2005. Il 18 ottobre 2004 il consiglio scolastico ha adottato una delibera secondo la quale gli studenti sarebbero stati posti a conoscenza dei vuoti e dei problemi insiti nella teoria darwiniana nonché dell'esistenza di altre teorie sulla evoluzione, compresa quella sull'*Intelligent Design*. Il consiglio ha quindi comunicato alla stampa, il 19 novembre 2004, che avrebbe reso edotti gli studenti della modifica al curriculum scolastico attraverso la lettura in classe, prima dell'inizio del corso di biologia, di una frase del seguente tenore: *"The Pennsylvania Academic Standards require students to learn about Darwin's Theory of Evolution and eventually to take a standardized test of which evolution is a part. Because Darwin's Theory is a theory, it continues to be tested as new evidence is discovered. The Gaps in the Theory exist for which there is no evidence. A Theory is defined as a well-tested explanation that unifies a broad range of*

observations. Intelligent Design is an explanation of the origin of life that differs from Darwin's view. The reference book, Of Pandas and People, is available for students who might be interested in gaining an understanding of what Intelligent Design actually involves. With respect to any theory, students are encouraged to keep an open mind. The schools leaves the discussion on the Origins of Life to individual students and their families. As a Standard-driven district, class instruction focuses upon preparing students to achieve proficiency on Standard-based assessments" (cfr. pp. 1 e 2 sentenza).

Il Giudice Jones, affermata la legittimazione attiva di tutti i genitori ricorrenti in giudizio (compresi quelli degli studenti che avevano già passato la classe in questione – 9° anno), rappresenta brevemente il panorama giurisprudenziale di riferimento partendo dalla nota pronuncia nel caso *Scopes v. State* del 1927, nella quale era stato affermato il divieto per le scuole pubbliche di insegnare la teoria della evoluzione, passando da *Epperson v. Arkansas*, nel 1968, quando la Corte Suprema ha eliminato il divieto di insegnare la teoria della evoluzione in Arkansas, per arrivare fino alla sentenza nel caso *Edwards v. Arkansas*, del 1987, con la quale la Corte Suprema ha sancito il principio in base al quale l'insegnamento della "creation science" nelle scuole pubbliche costituisce violazione della *Establishment Clause*, pronuncia che ha assunto valore su tutto il territorio nazionale.

Esaurite le questioni preliminari, il Giudice espone quindi la sua intenzione di fare ricorso, per la soluzione della questione posta alla sua attenzione, all'*Endorsement Test* e al *Lemon Test*, ritenendoli entrambi idonei e necessari. In particolare, con riferimento al primo, la sentenza ne ripercorre la sua nascita e formazione, dalla prima formulazione, da parte del Giudice O'Connor in *Lynch v. Donnelly*, 465 U.S. 668 (1984), ai richiami in sentenze successive quali *Santa Fe School District v. Doe*, 530 U.S. 290 (2000); *Zelman v. Simmons-Harris*, 536 U.S. 639 (2002); *Good News Club v. Milford Cent. Sch.*, 533 U.S. 98 (2001); *Mitchell v. Helms*, 530 U.S. 793 (2000); tutte sentenze emesse in questioni relative alla presenza, sotto varie forme, della religione nella scuola pubblica o comunque al rapporto tra religione e scuola, nelle quali la Corte Suprema ha riproposto il messaggio coniato dal Giudice O'Connor secondo cui la sponsorizzazione della religione da parte della scuola è vietata, perché essa manda un messaggio a coloro che non sono credenti "that they are outsiders, not full members of the audience, not full members of the political community, and an accompanying message to adherents that they are insiders, favored members of the political community" (*Lynch v. Donnelly*, 465 U.S. 668, 688).

La sentenza quindi si articola nell'analisi della questione dell'inserimento dell'*ID* nelle scuole pubbliche del distretto scolastico di Dover, analisi che è condotta, inizialmente, attraverso l'*Endorsement Test*, utilizzato prima e separatamente dal *Lemon*. Secondo la spiegazione che il Giudice Jones fornisce, l'*Endorsement Test* serve per valutare quale sia l'effetto del messaggio di volta in volta analizzato su coloro che lo ricevono. Il criterio cui fare riferimento, al fine di valutare la costituzionalità dello stesso, è, secondo il Giudice Jones, quello

della neutralità, che è intesa con riferimento non ad una necessità di non discriminare le confessioni religiose tra loro (con ciò ovviamente riconoscendo un ruolo di preminenza alla religione in quanto tale), bensì ad un più rigido criterio che vede la neutralità non rispettata ogniqualvolta il Governo ponga in essere atti che mostrano “*religious favoritism or sponsorship*” (p. 14 sentenza).

Nell’individuare quale sia l’effetto del messaggio che la c.d. “*ID policy*” (e cioè la lettura della frase e il pedissequo insegnamento dell’*Intelligent Design*) dà, occorre avere riguardo ad un osservatore ragionevole e obiettivo che sia a conoscenza della storia legislativa, dei tentativi avvenuti in passato di introdurre l’insegnamento della teoria creazionistica nelle scuole pubbliche degli Stati Uniti, nonché delle pronunce della Corte Suprema sul tema. In relazione a tale individuo, è necessario chiedersi se lo stesso percepirebbe la *ID policy* come un tentativo di riportare il creazionismo dentro la scuola pubblica, attraverso l’indebolimento della teoria della evoluzione, con strategie tese ad evidenziarne vuoti e problemi. La figura dell’osservatore ragionevole è quindi individuata dal Giudice Jones attraverso più profili che sono, rispettivamente, quello dello studente della classe nella quale è data lettura del messaggio che introduce l’insegnamento dell’*ID*; quella del genitore dello studente, nonché quella dell’appartenente alla comunità civica di Dover, considerato anche l’uso che il consiglio scolastico ha fatto della stampa per comunicare la novità in questione, con ciò coinvolgendo l’intera cittadinanza.

Prima di passare all’analisi dell’effetto sui singoli osservatori, il Giudice Jones ripercorre la storia della “lotta” fra i sostenitori del creazionismo, da un lato, e tra quelli dell’evoluzionismo, dall’altro, ricordando come, mentre all’inizio degli anni ’20 alcune legislature di singoli Stati hanno proibito l’insegnamento dell’evoluzionismo nelle scuole pubbliche e come, tra gli anni ’20 e ’60, era diffuso un sentimento “*anti-evolutionary*”, a questo si sia poi sostituito, soprattutto a partire dalla pronuncia della Corte Suprema nel caso *Epperson v. Arkansas* (1968), un atteggiamento di favore verso l’evoluzionismo. Il Giudice non manca, inoltre, di porre in rilievo come i vari tentativi di riportare il creazionismo dentro la scuola pubblica siano stati posti in essere anche attraverso la presentazione di quella teoria sotto altri nomi, con ciò tendendo ad evidenziarne un aspetto scientifico, in realtà del tutto inesistente. “*However, - scrive Jones- this tactic was likewise unsuccessful under the First Amendment*” (p. 21 sentenza). Nel 1987, infine, la Corte Suprema, con *Edwards*, enuncia il principio per cui è vietato l’insegnamento della teoria del creazionismo nelle scuole pubbliche.

Il Giudice Jones ritiene che a qualunque osservatore ragionevole, giovane o adulto, come sopra individuato, l’*ID* (coniato –sottolinea il Giudice- dopo il 1987) apparirebbe avente natura religiosa. A dimostrazione di quanto asserito, lo stesso riporta in sentenza alcune delle testimonianze assunte durante il processo, compresa, per esempio, quella del teologo John

Haught, il quale ha spiegato alla Corte che alla base dell'*ID*, lungi dall'esserci un argomento di carattere scientifico, è agilmente individuabile un argomento di tipo religioso che trova le sue origini nel noto sillogismo di Tommaso d'Aquino del XIII secolo. Altri testimoni ammettono, poi, che esiste un legame forte e imprescindibile tra il contenuto della teoria dell'*ID* e la credenza nell'esistenza di Dio; lo stesso "*Wedge Document*", redatto dal *Discovery Institute's Center for Renewal of Science and Culture*, e che rappresenta, da un punto di vista istituzionale, gli obiettivi del movimento dell'*ID*, afferma che esso mira a: "*replace science as currently practiced with theistic and Christian science (...) and to replace materialistic explanations with the theistic understanding that nature and human beings are created by God*". Persino i sostenitori dell'inserimento dell'insegnamento dell'*ID* nelle scuole pubbliche ammettono che, per riconoscere il valore di "scienza" all'*ID*, lo stesso concetto di scienza dovrebbe essere ridefinito al fine di includervi spiegazioni che si basano anche su riferimenti soprannaturali. Tutto ciò porta la Corte a concludere che l'*ID* altro non è che una forma di creazionismo "relabelled" e che, quindi, deve essere vietato nelle scuole pubbliche, come la giurisprudenza della Corte Suprema ha sancito. Il suo insegnamento costituirebbe, alla luce delle risultanze dell'analisi condotta, violazione del Primo emendamento del *Bill of Rights*.

Con riferimento, in particolare, al giovane studente nella sua qualità di osservatore oggettivo, è apprezzabile il richiamo che il Giudice Jones opera della sentenza *Grand Rapids Sch. District v. Ball*, 473 U.S. 373, 383 – 1985), laddove la Corte Suprema ha affermato che "*Families entrust public schools with the education of their children, but condition their trust on the understanding that the classroom will not purposely be used to advance religious views that may conflict with the private belief of the student and his or her family. Students in such institutions are impressionable and their attendance is involuntary*". Rispetto ai giovani studenti è richiesta una particolare tutela affinché gli stessi non siano influenzati o non percepiscano messaggi di contenuto religioso attraverso la scuola e ciò è esattamente ciò che avverrebbe, secondo quanto esposto in sentenza, anche considerato il tenore letterale del messaggio che verrebbe loro letto. Basti osservare come lo stesso in effetti distrugga la teoria di Darwin e presenti quella dell'*ID* –facilmente riconducibile alle istanze creazionistiche anche dai giovani studenti- come la sola alternativa cui fare riferimento, cosicché, nel caso in cui lo studente accolga l'invito, esso potrà ben pensare che la scuola favorisca una visione religiosa della spiegazione delle origini della vita (cfr. p. 39 ss. sentenza).

Il Giudice ribadisce che l'*ID* non è una scienza e approfondisce anche questa argomentazione, al fine –afferma- di evitare ulteriore impiego di tempo e di giudizi sull'argomento, dimostrando estremo rigore e obiettività nell'analisi. Non un singolo profilo è tralasciato; non un solo appiglio potrà essere individuato, dopo questa pronuncia, a partire dal quale costruire la valenza scientifica dell'*ID*, a meno, come è stato giustamente sottolineato dalla Corte, di non optare per una nuova definizione del concetto stesso di scienza.

L'ultima parte della sentenza è incentrata sull'analisi della questione posta all'attenzione della Corte attraverso il ricorso al *Lemon Test*. Sono noti i tre profili sui quali il *test* si struttura (*purpose; effect; excessive entanglement*). Il Giudice, pur ritenendo assorbente, ai fini della risoluzione della questione, l'analisi della delibera adottata dal consiglio scolastico di Dover sotto il primo dei tre profili, quello dello scopo perseguito, non manca di svolgere anche delle considerazioni relative all'effetto.

Per quanto concerne lo scopo, è significativo il ricorso al criterio della neutralità attraverso il richiamo del principio in base al quale "*First Amendment mandates governmental neutrality between religion and religion, and between religion and nonreligion*", così riportando sui banchi giudiziari un significato del principio di neutralità che alcuni Giudici, prima di questo, avevano distorto o, se vogliamo, adattato alla necessità di conferire un significato più stretto alla clausola separatista, secondo una interpretazione –quale quella, nota, adottata dall'ultimo Presidente della Corte Suprema Rehnquist- che individuava una lesione del principio sopra richiamato, e quindi della *Establishment Clause*, solo nei casi in cui fosse posta in essere una discriminazione tra religioni e non, invece, tra "*religion and nonreligion*".

Tornando, quindi, alla utilizzazione del *purpose prong*, il Giudice Jones evidenzia molteplici aspetti che rivelano il perseguimento di uno scopo religioso, sottolineando, fra l'altro ed in sintesi, l'irregolarità delle procedure adottate per deliberare la modifica del programma scolastico; le testimonianze –evidentemente false, in quanto contraddittorie- di coloro che hanno partecipato all'adozione della delibera; l'imposizione agli insegnanti ed il loro rifiuto, argomentato con riferimento al codice deontologico, di leggere la già citata frase incriminata. Interessanti sono, a questo proposito, le parole della comunicazione inviata dagli insegnanti al consiglio, in data 6 gennaio 2006, con la quale hanno chiesto di essere sostituiti dal personale amministrativo della scuola per la lettura agli studenti del messaggio, così come di seguito motivata: "*...reading the statement violates our responsibilities as professional educators as set forth in the Code of Professional Practice and Conduct for Educators. Intelligent Design is not Science. Intelligent Design is not Biology. Intelligent Design is not an accepted scientific Theory...*".

Anche l'analisi condotta sotto il profilo dell'*effect prong* si rivela sintonica con quanto emerso fino a questo punto della sentenza. Richiamando le conclusioni raggiunte attraverso il ricorso all'*Endorsement test*, considerato il legame tra quello e il *Lemon*, con particolare riferimento al profilo dell'effetto, il Giudice conclude ravvisando una lesione dei principi costituzionali di cui al *Bill of Rights* e all'articolo 1, paragrafo 3, della Costituzione dello Stato della Pennsylvania. La circostanza –afferma la sentenza- che la teoria scientifica di Darwin sull'evoluzione sia imperfetta e che lasci ancora dei nodi irrisolti, non può essere usata come pretesto per inserire in un curriculum scolastico di una scuola pubblica, nel corso di biologia, "*an untestable alternative Hypothesis grounded in religion ... or to misrepresent well-established scientific propositions*" (p. 137 sentenza).

La sentenza si conclude con una apprezzabile affermazione del giudice circa il rifiuto di qualunque tentativo, che già prevede, di ricondurre il suo operato, da parte di coloro che non approveranno la sentenza, a quello di una Corte attivista. Tale richiamo, sebbene ridotto a poche righe e quindi sintetico nella forma, assume un significato molto più esteso e soprattutto profondo laddove lo si legga come una sorta di recupero di un ruolo, quello del Giudice, caratterizzato da rigore e obiettività, anche avuto riguardo al contesto culturale e sociale in cui è stato emesso e alla materia del contendere. *(febbraio 2006)*